

Articolo 46 - CdS

Art. 46

Nozione di veicolo

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. **Non rientrano nella definizione di veicolo:**

- a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;**
- b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.**

Vedi anche:

Articolo 196 - Regolamento di Attuazione

Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi.